

IN BREVE n. 048-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Il vino DOCG

Data di emissione il 22 novembre 2014



AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' DEI CORSI DI FORMAZIONE

Domanda

Ho frequentato un corso di formazione presso l'università di Siena, durato un anno circa. Posso detrarre i costi sostenuti come spese di istruzione?

Risponde G.Mingione

L'articolo 15 del Tuir, alla lettera e) del comma 1, riconosce il diritto a detrarre dall'Irpef il 19% delle spese di istruzione. Vi rientrano quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e

universitaria e di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all'ordinamento universitario (circolare ministeriale 7/1993), corsi di perfezionamento (circolare ministeriale 122/1999), master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (circolare ministeriale 101/2000), nonché per dottorati di ricerca (risoluzione 11/2010). Se il corso frequentato non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate, la relativa spesa non è detraibile.

PRIVACY - SERVE OK DEL PAZIENTE PER LASCIARE RICETTE IN FARMACIA

da DoctorNews del 21 novembre 2014 di Mauro Miserendino

Medici di famiglia attenti: la prassi di lasciare la ricetta cartacea in farmacia, pur ammessa dal garante della privacy, dev'essere autorizzata dal paziente e deve essere l'eccezione e non la regola. Lo ribadiscono il Codice deontologico dei farmacisti e una nota di Federfarma: il primo all'articolo 15 ricorda che indirizzare prescrizioni in farmacia senza il consenso del paziente può configurare accaparramento di clientela, sanzionabile deontologicamente; la seconda afferma che la prassi andrebbe adottata quando il paziente è impossibilitato a recarsi in studio. In ogni caso, come spiega l'avvocato **Paola Ferrari** nel tutorial "Riservatezza e marketing in farmacia", il transito della ricetta dallo studio al negozio va autorizzato con espressa delega del paziente al farmacista o meglio al suo collaboratore delegato al trattamento dei dati personali. Il farmacista potrà ritirare la ricetta del curante, aprirla e prenotare il farmaco.

SPECIALIZZANDI 1983-91 - UNA GRANDE ODISSEA

Dopo una alternanza di sentenze sfavorevoli e favorevoli, ora anche sul quantum novità col balletto delle cifre, ovviamente al ribasso

Risarcimento specializzandi: no rivalutazione e perdita "chance" da DoctorNews del 18 novembre 2014 di Ennio Grassini

Il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta esclusivamente il riconoscimento degli interessi decorrenti dalla messa in mora e non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno subito, ciò in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un'obbligazione di valuta. In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita di chance che esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Ai fini del riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte dei medici specializzati in quegli anni, di spendere il titolo in ambito europeo.

Borse di studio 1983-91: solo euro 6.713,93 annui ai medici specializzandi da DoctorNews del 21 novembre 2014 di Ennio Grassini

Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per effetto del tardivo recepimento delle direttive Comunitarie, non possono essere commisurati all'intero ammontare della borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (euro 11.103,82). Tale fonte non ha efficacia retroattiva, essendo diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; inoltre, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di norme comunitarie non ha natura né retributiva né risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale. Avendo, dunque, natura indennitaria e pararisarcitoria, deve essere quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato

sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che va desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, che stabilisce un importo di euro 6.713,93.

RICICLO RIFIUTI - UTILI STRATOSFERICI Lettera al Corriere delle sera di venerdì 21 novembre 2014 - Atonia Detomasi di Monfalcone (Go)

Tra i nuovi business c'è quello dei riciclo dei rifiuti di ogni genere e tipo, dalla carta o quello dell'elettronica e ora dei rifiuti alimentari per essere trasformati in composto organico. Perché noi cittadini dobbiamo pagare la raccolta differenziata mentre le imprese del settore fanno utili stratosferici trovandosi tutto servito su «pattumiera d'argento»? Il servizio dovrebbe essere offerto gratis!

A Milano ho visto spesso girare alla mattina presto un camioncino guidato da personale non della nettezza urbana che svuotava, 30-40 minuti prima del camion della nettezza urbana, i cassonetti di carta e vetro messi sulla strada per lo smaltimento. Più volte l'azienda che gestisce il servizio per il Comune ha posto serie rimostranze e credo fatto denunce.

D'altro canto alcuni anni fa imprese private avevano messo le famose campane per lo smaltimento impeccabile di carta e vetro. Poi furono fatte sparire e il servizio preso dal Comune con appalti diretti.

Ho anche sentito che alcuni Comuni (pochi purtroppo) non fanno pagare ai loro cittadini lo smaltimento rifiuti, essendo le spese coperte dalla vendita dei rifiuti...

Quando ero piccolo, appena dopo la guerra, ricordo i famosi straccivendoli che comperavano carte e stracci e quasi tutti hanno fatti i soldi!...noi ragazzini portavamo i giornali ammicchiati della settimana e coi soldi compravamo le figurine o d'estate la granita...

Il tutto, dunque, dimostra quanto possa ben rendere questo commercio.

PRESTO RIORDINO DELLE SPECIALITA' MEDICHE ?

Intenso lavoro per il riordino delle specializzazioni in medicina...ma quando il via? Si spera presto. Col riordino, riduzione delle scuole dalle 56 attuali a 44 future, ma soprattutto accorciarne la durata per spalmare le risorse recuperate su più accessi, scopo ridurre il divario tra numero di laureati in medicina e iscritti alla specialità. Nelle specialità chirurgiche accorciare la sei e cinque anni, in quelle mediche da cinque a quattro come gli standard europei. In particolare nella formazione si puntare molto a dare più spazi alla didattica nelle strutture sanitarie e una revisione delle attività professionalizzanti con maggior pratica medica.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCATTO LAUREA e TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Domanda

L'ente pubblico per cui lavoro ha determinato il contributo di riscatto della mia laurea ai fini del trattamento di quiescenza. L'ho versato in un'unica soluzione. Posso dedurre interamente l'importo a mio carico?

Risponde G.Mingione

Il trattamento di quiescenza, attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprende la pensione e il trattamento di fine servizio (la cosiddetta buonuscita). Nel trattamento di fine servizio, i contributi previdenziali devono essere versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente. Sono totalmente deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir). Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare 7/E del 2001). Sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione, anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita (risoluzione 298/E del 2002). Tutti i contributi sono deducibili secondo il criterio di cassa, ovvero in base a quando avviene l'effettivo pagamento.

PRELIEVI DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI di Franco Abruzzo

Corte costituzionale, sentenza 116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni (pubbliche e private) superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro. Le norme dei Governi Berlusconi e Monti violano il principio dell'uguaglianza e della progressività del sistema tributario. La sentenza (pubblicata qui sotto) è un monito al Governo Letta. Le norme censurate giudicate "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo ai danni dei dipendenti pubblici (sentenza n. 223 del 2012).

A quando i rimborsi dei prelievi già effettuati? Verrà mantenuta la previsione di rimborso col 2015?

PENSIONI - NO AD ASSEGNI SUPERIORI AL VECCHIO REGIME

Più volte abbiamo segnalato come il "tutti al contributivo dal 1 gennaio 2012" della riforma Fornero abbia dato la possibilità a molti pubblici dipendenti, vicini o superando la soglia dei 40 anni come tetto massimo di anzianità contributiva quale limite ordinamentale, di poter proseguire l'attività lavorativa, maturando una maggior pensione altrimenti bloccata all'80% dell'ultima retribuzione pur continuando a versare i contributi previdenziali. Un regalo...ovvero una svista ?

Ora si vuole correre ai ripari con un emendamento nella legge di stabilità 2015: i trattamenti pensionistici calcolati con le nuove regole (legge Fornero - riforma 2011) non potranno in ogni caso essere superiori a quelli che sarebbero maturati col vecchio regime. No comment!

vedi anche Brevia 47 "RIFORMA FORNERO"

MMG: MANCATA CANCELLAZIONE DELL'ASSISTITO DECEDUTO NON OBBLIGA AL COMPENSO da DoctorNews del 25 novembre 2014 - avv.E.Grassini

La convenzione dei medici di medicina generale sancisce che "la revoca da operarsi da parte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso" e che "l'azienda è tenuta a comunicare la revoca al

medico interessato entro un anno dall'evento". La disposizione prevede, quindi, che tale fattispecie di revoca ha effetto dal giorno del decesso dell'assistito, ma non prevede in alcun modo che "nel caso in cui l'azienda non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione a suo carico ne derivi l'effetto dell'inefficacia dell'evento, vale a dire del decesso dell'assistito, con conseguente protrazione degli obblighi a carico dell'azienda stessa fino a quando non abbia provveduto a comunicare l'evento ai sanitari interessati". Pertanto, deve ritenersi che "la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato.

ADOZIONI: AI GENITORI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE

da Sole 24 ore - risposta 3901

D - Nel caso di adozione internazionale (Kenia) è possibile fruire del congedo di maternità e paternità contemporaneamente? Nel periodo di preparazione, che in Kenya è 6/9 mesi, è richiesta la presenza contemporanea di entrambi i genitori.

Nel caso (avori solo uno dei due il problema non si pone, ma se lavorano entrambi, possono avere il congedo parentale, oppure viene concesso solo a uno di loro?

R - Il congedo per maternità e paternità spetta per un periodo massimo di 5 mesi. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

La lavoratrice, che per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

Come si legge sul sito internet dell'Inps, madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente.

In particolare:

ENTRAMBI I CONIUGI POSSONO SCALARE LE SPESE

Una coppia sostiene le spese per una adozione internazionale.

L'ente rilascia fatture intestate alla moglie, ma la certificazione complessiva delle spese sostenute è intestata alla coppia.

Deve scontare le spese uno solo dei coniugi, o possono farlo entrambi?

Secondo la risoluzione 77/E del 28 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate l'ente autorizzato alla procedura dell'adozione internazionale deve certificare, ai fini della loro deducibilità, non solo le spese da esso sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

La circostanza che la certificazione rilasciata dall'ente sia intestata soltanto ad uno dei coniugi, non costituisce una preclusione alla possibilità da parte di entrambi di dedurre il 25% ciascuno dell'importo così certificato, in base alla lettera 1bis, articolo 10, Tuir: dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. A questo scopo è sufficiente che venga annotata sul documento la modalità di ripartizione della spesa e rilasciata all'occorrenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'onere è stato sostenuto congiuntamente.

ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE SE L'ADOZIONE NON SI CONCLUDE

Con l'interpello numero 39 del 5 novembre 2010 la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro della lavoratrice senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dalla dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva può essere considerato come congedo di maternità.

CASSE PRIVATIZZATE - CAMBIAMENTI COL PRO RATA

Sul maturato garanzia del pro rata: non si possono disattendere le aspettative dell'iscritto in relazione alle anzianità maturate prima delle modifiche. Dopo la Finanziaria del 2007 un pro rata attenuato, ma sempre in pro rata.

Corte di Cassazione - sentenza numero 24221 del 25 novembre 2014 in precedenza anche Cassazione 24221/2014

ANOMALIA DELLA LEGGE FORNERO - EMENDAMENTO NELLA LEGGE DI STABILITA' ?

Un emendamento, discusso in commissione bilancio della Camera, potrebbe correggere l'«anomalia» della legge Fornero che prevede, nel passaggio di “tutti al contributivo dal 2012”, ai pubblici dipendenti che hanno maturato l'anzianità massima contributiva dell'ordinamento fissata in 40 anni, di maturare altra anzianità utile nel calcolo della pensione col sistema contributivo per i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 con evidenti vantaggi economici che comportano un trattamento oltre l'80% dell'ultima retribuzione, essendo svincolati dal tetto contributivo (nel 2014 fissato a 100.123 euro annui) e dal massimo dell'anzianità dei 40 anni..

Varrà per i calcoli delle nuove pensioni e, ciò che lascia perplessi, anche con retroattività su quelle già in essere.

I soliti provvedimenti restrittivi per fare cassa...ma era corretto che un lavoratore (seppur del pubblico impiego) continuasse a contribuire oltre l'anzianità massima contributiva, lasciando fior di quattrini senza la contropartita di efficacia per il trattamento di pensione? lo prevede la normativa che regola i calcoli della pensione col sistema retributivo...sì, ma ripeto è corretto che si paghi a ufo? Il sistema contributivo pone ora un tetto ai versamenti con uno stop oltre una certa cifra di retribuzione indicizzata che per il 2014 è fissata a 100.123 euro.

Tra gli emendamenti è previsto anche che fino al 31 dicembre 2017 chi riuscirà a mettersi in pensione prima dei 62 anni di età (sempre lavoratori dell'ex regime retributivo) avendo il requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, di non vedersi decurtata la pensione in relazione agli eventuali anni mancanti per gli anni di anticipo rispetto al limite dei 60 anni di età (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni).

STOP AL PRECARIATO NELLA SCUOLA

La recente sentenza della Corte europea sez.III (C-22/2013 del 26 novembre 2014) che dice stop al precariato fino a che punto non potrebbe estendersi ad altri settori, quale quello sanitario ove troppo spesso si ricorre ad assunzioni a termine con reiterazione dei contratti?

I contratti a termine, oltre 36 mesi nei rinnovi, non ottempererebbero a una esigenza reale di sostituzione temporanea nelle more dell'espletamento di concorsi per la copertura dei posti vacanti.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE GIUSTIZIA EUROPEA Sent. C-22/2013 del
26.11.2014 (documento 190)**

COMUNICATO AIFA - RITIRO DI DUE LOTTI DEL VACCINO ANTINFLUENZALE FLUAD

A seguito delle segnalazioni di quattro eventi avversi gravi o fatali, verificatisi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi provenienti dai due lotti 142701 e 143301 del vaccino antinfluenzale FLUAD della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l., in attesa di disporre degli elementi necessari, tra i quali l'esito degli accertamenti sui campioni già prelevati, per valutare un eventuale nesso di causalità con la somministrazione delle dosi dei due lotti del vaccino, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto, a titolo esclusivamente cautelativo, il divieto di utilizzo di tali lotti.

L'AIFA invita i pazienti che abbiano in casa confezioni del vaccino FLUAD a verificare sulla confezione il numero di lotto e, se corrispondente a uno di quelli per i quali è stato disposto il divieto di utilizzo, a contattare il proprio medico per la valutazione di un'alternativa vaccinale.

L'AIFA specifica inoltre che i tre eventi ad esito fatale hanno avuto esordio entro le 48 ore dalla somministrazione delle dosi dei due lotti del vaccino.

SENZA CONSENSO INFORMATO IL MEDICO RISCHIA, L'ESPERTO: NECESSARIA INFORMAZIONE CORRETTA E ESAURIENTE

da DoctorNews di venerdì 28 novembre 2014 a cura di Mauro Miserendino

Il consenso informato riveste un'importanza colossale e il modello-formato dato al paziente prima di un intervento alla prova dei fatti talora può risultare incompleto. Andrebbe integrato dalle risultanze del colloquio, obbligatorio, tra medico e paziente. Le conclusioni nascono dalla lettura della sentenza di Cassazione 19731 del 19 settembre scorso relativa a un ingegnere di 62 anni deceduto nel 1998 per una trombosi venosa profonda seguita a un intervento chirurgico. La casa di cura e il chirurgo erano stati denunciati sia per l'intervento in sé sia per vizi nel consenso ma in primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda. Nel 2007 si va in Appello e qui la Corte condanna struttura e medico a risarcire 5 mila euro per l'intervento mal riuscito, ma l'erede si appella ancora e la Cassazione gli dà ragione, stavolta facendo leva sul consenso incompleto. "Sussiste la prova evidente dell'inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente al primo intervento". Il consenso firmato dal paziente c'era, su modulo, che risulta "sintetico ma incompleto"; andava integrato da un colloquio medico-paziente, che però dalla cartella clinica non risulta. "Ma il consenso completo è elemento strutturale dei contratti di protezione quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario", contesta la Suprema Corte e "l'inadempimento del debitore della prestazione è idoneo a ledere diritti inviolabili della persona". I giudici annotano poi che il rischio di trombosi venosa profonda a seguito di quell'intervento può arrivare al 50% e la Corte d'Appello si contraddice nell'affermare che esulano dall'obbligo di consenso fino a prova contraria rischi inferiori all'1 per cento. «Nel caso in esame si parla di consenso viziato e dunque non valido; che l'intervento sia andato bene o male è solo una parte della problematica, attinente alla responsabilità d'esecuzione della prestazione; ma l'intervento non ci sarebbe stato senza il consenso del paziente, e omettere quest'ultimo in tutto o in parte integra una responsabilità di violazione all'autotutela del paziente, la cui decisione è funzione dell'informazione ottenuta», dice Marco Perelli Ercolini, autore di un CD sul consenso informato edito da Enpam, i cui contenuti sono al centro di una serie di incontri negli ospedali milanesi. «Il consenso presuppone una manifestazione di assenso o dissenso a monte della quale c'è una informazione corretta, esauriente e compresa; se manca uno di questi tre elementi, anche ove l'esecuzione dell'intervento sia perfetta, il medico è venuto meno ai suoi doveri, con risvolti che potrebbero essere anche di natura deontologica». È peraltro vero che «i modelli di consenso negli ospedali non sono la Bibbia. Un suggerimento eventuale è attestare l'avvenuto colloquio con il paziente ad integrazione della

presentazione e firma del consenso riportando a penna sul modello frasi proprie condivise durante la conversazione, ad espressione di una volontà consapevole del paziente».

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n.19731 del 19.09.2014
(documento 191)**